



CITTA' DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: Riorganizzazione della Fiera della Festa Patronale 10- 11- 12 Luglio 2021

IL SINDACO

Visto il vigente documento strategico del commercio approvato con Delibera di Consiglio n. 104 del 09/12/2019;

Considerata l'attuale situazione pandemica da COVID – 19;

Visto il D.L. n. 52 del 22/04/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 87 del 17/06/2021;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021 avente ad oggetto “linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/06/2021 che dispone ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in zona bianca;

Tenuto conto che l'attuale quadro normativo, legato alla situazione epidemiologica, non consente il regolare svolgimento della Fiera della Festa Patronale nelle aree identificate nel succitato Documento Strategico;

Verificata la possibilità di poter allocare i posteggi previsti per la Fiera della Festa Patronale, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da Covid – 19, in area sperimentale lungo la Litoranea Pietro Paolo Mennea, nel tratto compreso da radice porto all'incrocio di Via Samuele;

Preso atto:

- delle risultanze degli incontri tenutisi in data 16 e 24 giugno c.a. con le Associazioni di categoria;
- della conferenza di servizi tenutasi in data 28/06/2021, in cui sono state affrontate tutte le questioni in merito agli aspetti organizzativi della Fiera della Festa Patronale, con particolare riferimento alla delimitazione dell'area, ai controlli da eseguire ai varchi di accesso e lungo l'intero percorso della Fiera;
- delle risultanze della riunione del COC (Comitato Operativo Comunale) convocato dal Sindaco e tenutosi in data 30 giugno c.a.;
- del Piano operativo- emergenza Covid 19 “Fiera festa patronale 2021” redatto dall'Ing. Mario Luigi Dicandia che allegato alla presente è da intendersi quale parte integrante e sostanziale;
- che la Fiera della Festa Patronale si terrà nei giorni 10- 11-12 luglio c.a.;

Visto l'art. 43 del vigente Regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana;

Visto l'art. 50 del TUEL n. 267 del 18/08/00 e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi contingibili descritti in narrativa:

- il trasferimento dei posteggi degli operatori per il commercio su aree pubbliche, della Fiera della Festa Patronale da tenersi nelle giornate di 10-11-12 2021, in area sperimentale lungo la

Litoranea Pietro Paolo Mennea, nel tratto compreso da radice Porto all'incrocio di Via San Samuele.

- la riorganizzazione dei posteggi e la localizzazione degli operatori così come da Piano e Planimetria allegati alla presente, quali parti integranti e sostanziali.

- l'obbligo dell'utilizzo di mascherine di protezione delle vie respiratorie per gli operatori e tutti i cittadini all'interno dell' area fieristica.

-che le attività della Fiera della Festa Patronale siano consentite dalle ore 14,00 di sabato 10 luglio alle ore 02,00 di domenica 11 luglio 2021; dalle ore 8,00 di domenica 11 luglio alle ore 02,00 di lunedì 12 luglio 2021; dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di lunedì 12 luglio 2021.

-che le emissioni sonore siano autorizzate nei limiti orari di cui al precedente punto e che siano rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari, e/o da regolamenti e disposizioni comunali che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

I trasgressori delle norme antiCovid, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati a termine dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 33/2020 convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 7 e dall' art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020 convertito in legge n. 35 del 22 maggio 2020.

MANDA la presente ai Dirigenti:

• Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Settore Ambiente, Ufficio Tecnico del Traffico, per quanto di loro competenza e spettanza.

MANDA, altresì la presente:

• alla BARSa per quanto di competenza e spettanza.

• al Comando di Polizia Municipale, al Commissariato di P.S., al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza per tutti gli adempimenti di competenza e il rispetto della presente Ordinanza.

• alla Prefettura per opportuna conoscenza.

• Alle Associazioni di categoria per la massima diffusione.

La presente Ordinanza viene affissa all'albo pretorio informatico per 30 giorni.

Avverso alla presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito